



ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE
"ENRICO MEDI"

VIA BUONGIOVANNI N. 84, 80046 SAN GIORGIO A CREMANO (NA)
NATF14000X@istruzione.it - NATF14000X@pec.istruzione.it
Pb 0817713823-0815747857 - Fax 0815747864 - www.itimedi.it
Codice meccanografico NATF14000X - www.itimedi.it



Indirizzi e Corsi serali: Chimica, Materiali e Biotecnologie - Elettronica ed Elettrotecnica
Informatica e Telecomunicazioni - Grafica e Comunicazione

Ambito Territoriale NA-20
Codice Fiscale 80019760638

Regolamento generale d'istituto per l'a.s 2019/2020: AGGIORNAMENTO

Art. 1 Premessa

Il regolamento d'Istituto, il patto formativo, la carta dei servizi e tutti i regolamenti interni d'istituto stabiliscono le norme fondamentali della comunità scolastica sia per quanto riguarda l'organizzazione interna, sia nei rapporti con l'ambiente esterno. Il presente regolamento è stato approvato dalle rappresentanze di tutte le componenti della comunità scolastica, comprese quelle degli studenti e dei genitori.

Art. 2 Ingresso

L'ingresso a scuola avviene al suono della campana. Tuttavia può essere consentito, in casi eccezionali, tassativamente disciplinati dall'art. 7 dello stesso regolamento l'ingresso anche nei dieci minuti successivi all'inizio delle lezioni. Gli studenti si recheranno nelle aule seguendo le indicazioni del personale docente e non docente, evitando di sostare nell'atrio o nei corridoi dell'istituto dopo il suono della campana. Gli studenti entreranno dal cancello principale, che verrà chiuso alle 8,30: successivamente non sarà consentita l'entrata se non per gravi motivi, e solo se gli studenti saranno accompagnati dai genitori.

Si rammenta che i reiterati ritardi, seppur giustificati dai genitori, influiranno NEGATIVAMENTE sul voto di condotta.

I docenti sono tenuti ad arrivare a scuola almeno 5 minuti prima del proprio orario di servizio ed a firmare il foglio generale delle presenze per attestare la loro presenza a scuola.

Art. 3 Orario

L'orario delle lezioni è affisso all'albo della Scuola e letto agli studenti in classe. Si invitano i genitori a prenderne visione. Le variazioni dell'orario di entrata o di uscita, in quanto prevedibili, saranno comunicate in precedenza agli studenti, annotate sul registro di classe e affisso all'albo.

In caso di imprevedibili variazioni di orario gli studenti potranno lasciare l'Istituto solo previa liberatoria firmata dai genitori o da chi ne fa le veci depositata negli uffici di segreteria dell'istituto all'inizio dell'anno scolastico; In entrambi i casi l'uscita anticipata sarà annotata sul giornale di classe e non sarà computata nel limite di cui all'art.7.

Art. 4 Lezioni

La frequenza alle lezioni è per gli studenti un diritto-dovere ed è pertanto obbligatoria.

Le lezioni si svolgono di regola nelle aule assegnate. Ove però se ne verifichi la possibilità o il percorso formativo lo richieda, la classe potrà essere condotta fuori della Scuola sotto la sorveglianza di uno o più docenti per visite aziendali o culturali, ecc. con la preventiva autorizzazione dei genitori. La mancata partecipazione all'attività programmata dal consiglio di classe vale come assenza dalle attività didattiche;

Art. 5 Assenze

Tutti gli alunni sono tenuti a frequentare, ai fini della validità dell'anno scolastico e per procedere alla valutazione finale, "almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato..." (D.P.R. n.122/09).

Tutte le assenze, qualunque sia la loro natura o le circostanze in cui si sono verificate, devono essere giustificate utilizzando l'apposito libretto al rientro a scuola. Dopo cinque giorni di assenza (comprese eventuali festività successive ad un giorno di assenza) gli studenti potranno essere riammessi in Istituto solo se muniti di certificato medico di guarigione e/o assenza di malattia contagiosa.

Si considera assenza giustificata la partecipazione dello studente, autorizzata dal genitore o da chi ne fa le veci ed annotata sul registro di classe, a gare sportive, concorsi, competizioni scolastiche in nome dell'Istituto e malattie certificate.

Il coordinatore del Consiglio di Classe, informerà le famiglie in caso di assenze prolungate, frequenti o collettive e sospette che avranno una ricaduta negativa in ambito disciplinare.

Contestualmente verrà informata la segreteria didattica di taluni casi di assenze ingiustificate e/o prolungate .

La segreteria attiverà tutte le procedure previste dal caso.

I docenti devono comunicare la propria assenza e la relativa motivazione entro il giorno prima o comunque eccezionalmente entro le 8.10 del giorno stesso.

Art. 6 Giustificazione delle assenze

La richiesta di giustificazione per l'assenza compiuta deve essere firmata da uno dei genitori o da persona esercitante la potestà genitoriale, che abbia apposto la firma sul libretto all'atto della consegna; tale firma sarà stata precedentemente depositata in segreteria, Se lo studente è maggiorenne potrà motivare l'assenza personalmente con le stesse modalità di cui sopra solo con espressa delega del genitore precedentemente depositata in segreteria.

Le richieste di giustificazione saranno controllate dal docente della prima ora. L'avvenuta giustificazione o non giustificazione previa valutazione dei motivi addotti, sarà trascritta sul registro di classe. La giustificazione deve essere presentata al rientro in istituto il primo giorno dopo l'assenza. Se gli studenti ne sono privi, saranno comunque ammessi in classe.

Se dopo tre giorni non sarà presentata la giustificazione non sarà , saranno convocati telefonicamente o per iscritto i genitori e lo studente sarà riammesso in classe con una ammonizione scritta, sul registro di classe, da parte del coordinatore di classe ed è comunque è tenuto a giustificare.

Il libretto è valido solo per l'anno scolastico per cui è rilasciato. Sia in caso di esaurimento che di smarrimento, il secondo libretto dovrà essere ritirato dal genitore o da chi ne fa le veci, previo pagamento del costo vivo con conto corrente postale. In caso di esaurimento del libretto, a causa delle numerose assenze, il Consiglio di classe esaminerà la situazione dello studente.

Art. 7 Ritardi ed uscite anticipate

RITARDI fino alle 8,30 L'ingresso a scuola avviene cinque minuti prima delle lezioni. Il docente della prima ora ammetterà in classe gli alunni ritardatari fino alle 8,30 annotando il ritardo sul registro di classe. **In caso di reiterati ritardi (ogni tre ritardi)** il coordinatore convocherà la famiglia dell'allievo e ne terrà opportuna memoria ai fini del calcolo delle ore di assenza: ogni tre ritardi viene considerata una ora di assenza.

Gli studenti si recheranno nelle aule seguendo le indicazioni del personale docente e non docente evitando di sostare nell'atrio o nei corridoi dell'istituto dopo il suono della campana.

Gli studenti entreranno dal cancello principale che verrà chiuso alle 8,30.

I docenti sono tenuti a registrare solo sul diario di classe gli ingressi in ritardo entro le 8.30, ed a convocare le famiglie dopo tre ritardi consecutivi.

RITARDI dopo le 8,30

Dopo le 8,30 sarà consentita l'entrata solo per gravi motivi:

- se **gli alunni** saranno **accompagnati dai genitori** (entro la seconda ora di lezione) dovranno munirsi di permesso di entrata presso il FRONT OFFICE (piano terra). Il ritardo sarà annotato sul registro di classe.
- **gli alunni non accompagnati dai genitori** saranno ammessi in classe (**con ammonizione**) solo se muniti di permesso rilasciato dall'ufficio di vicepresidenza al primo piano. Anche in questo caso il ritardo e l'ammonizione saranno annotati sul diario di classe.

I ritardi e le uscite anticipate saranno registrate dagli organi della scuola deputati alla vigilanza e trasmessi ai Consigli di classe per la valutazione del voto di condotta.

Ogni ritardo successivo alle 8,30 ed entro le 9,10 sarà considerato ai fini dell'attribuzione del voto di condotta. Al terzo ritardo o uscita anticipata il coordinatore avrà cura di convocare la famiglia dell'allievo.

I docenti della seconda ora dovranno riportare sul foglio di rilevazione delle presenze solo gli ingressi alla seconda ora.

È consentito un numero massimo di 6 (sei) uscite anticipate in tutto l'anno scolastico.

Le uscite anticipate saranno concesse solo su richiesta scritta presentata almeno un giorno prima.

Le uscite anticipate individuali devono essere autorizzate dalla dirigenza, dopo un'attenta valutazione delle motivazioni delle specifiche richieste dei genitori.

I minorenni potranno uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore o da persona esercitante la potestà genitoriale. I maggiorenni, allo stesso modo, potranno essere autorizzati solo se delegati dai genitori. La delega, debitamente timbrata e vidimata dall'ufficio didattica deve essere conservata con cura dall'alunno maggiorenne, allegata al libretto delle giustificiche ed esibita all'occorrenza. In assenza di delega non è possibile avvalersi del diritto di giustificare e/o avere permessi di entrata e/o di uscita anticipata. Per i maggiorenni l'uscita anticipata deve essere richiesta ed autorizzata almeno un giorno prima. Qualora uno studente chieda di lasciare la scuola per malessere prima della fine delle lezioni, ne verrà data, se possibile, comunicazione ai genitori perché possano prelevarlo. In caso di gravità sarà richiesto l'intervento del soccorso sanitario pubblico.

Assenze, uscite anticipate e ritardi saranno monitorati e computati nelle ore totali di assenze degli studenti: ogni cinque ore di assenza viene computato un giorno.

In particolari occasioni, in cui si può verificare l'impossibilità di assolvere al compito di vigilanza sugli studenti, il Dirigente può consentirne l'uscita anticipata. Per i minori di 16 anni i genitori saranno avvertiti tramite SMS.

Art. 8 Cambi di ora, intervalli, uscita dalle classi

Ai cambi d'ora l'alternanza tra docenti è effettuata con la massima sollecitudine; agli studenti, in attesa del docente successivo, è richiesto di tenere un comportamento corretto.. **E' severamente vietato uscire dall'aula e sostare nel corridoio nel cambio dell'ora.**

La sorveglianza spetta, nei corridoi ed ambienti comuni, al personale ausiliario e, nelle classi, ai docenti che effettueranno l'ora di lezione successiva.

Per i trasferimenti dalle aule ai laboratori, alla palestra o ad altre aule, gli studenti attenderanno in classe il docente che dovrà accompagnarli. In caso di assenza del docente, l'ausiliario del piano dovrà avvertire i collaboratori del dirigente scolastico affinché provvedano alla sostituzione.

Durante le ore di lezione gli studenti e le studentesse possono uscire dalle classi per utilizzare i servizi **dopo le ore 10.10**, non più di uno/una per volta con il permesso del docente e muniti di apposito badge in dotazione alla classe. Gli studenti per nessun motivo potranno lasciare l'Istituto durante l'orario delle lezioni o durante il cambio dell'ora.

Al termine delle lezioni gli studenti lasceranno le classi ordinatamente soltanto dopo il suono della campana, secondo le disposizioni che saranno impartite.

Art. 9 Diritto di assemblea

Sia gli studenti che i loro genitori hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dal D.L.gvo 297/94, in quanto occasione di esercizio democratico dei propri diritti.

Assemblee degli studenti:

- È consentito lo svolgimento di un'assemblea di classe al mese in orario scolastico nel limite di 2 ore.

È convocata in seguito alla richiesta dei rappresentanti della classe o di almeno il 50% degli studenti della classe. La richiesta, corredata del visto dei docenti interessati e dell'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere presentata al Dirigente almeno 3 giorni prima della data fissata. Le lezioni che non si effettuano dovranno essere di diverse materie con opportuna turnazione.

- È consentita un'assemblea d'Istituto al mese in orario scolastico nel limite delle ore di lezione di una giornata. La richiesta di convocazione dell'assemblea, sottoscritta da almeno il 10% degli studenti o dal Comitato Studentesco, deve essere presentata al Dirigente almeno 7 giorni prima della data richiesta e deve contenere l'ordine del giorno.
- Le assemblee durante l'anno scolastico saranno effettuate in diversi giorni della settimana.
- Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno e autorizzati dal Consiglio d'Istituto.
- L'assemblea d'istituto si dà un regolamento che è inviato al Consiglio d'Istituto.

Assemblee dei genitori:

- Le assemblee dei genitori possono essere di classe e/o d'Istituto.
- Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente.
- L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti eletti nel C.I., il Dirigente autorizza la convocazione e i genitori rappresentanti ne danno comunicazione alle famiglie, rendendo noto l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni. All'assemblea di classe o d'Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e i docenti della classe o dell'istituto.

Art. 10 Libertà di espressione, affissione

Tutte le componenti della comunità scolastica hanno diritto di manifestare il loro pensiero con le parole e gli scritti. Per manifesti, avvisi, ecc. possono utilizzare appositi spazi a ciò riservati, al di fuori dei quali è vietata l'affissione. Quanto esposto dovrà essere chiaramente sottoscritto e firmato.

Art. 11 Tutela delle strutture e delle attrezzature scolastiche

Il patrimonio della scuola è un bene comune, pertanto la conservazione delle aule e delle dotazioni è affidata prioritariamente alla cura degli studenti che ne sono i principali fruitori. Di eventuali ammanchi o danneggiamenti sono chiamati a rispondere coloro che li hanno provocati; il Dirigente, ove possibile, provvederà a che i danneggianti riparino personalmente il danno provocato, qualora non sia possibile risalire ai diretti responsabili, alla classe o alle classi coinvolte, si richiederà il risarcimento danni.

Art. 12 Biblioteca

L'istituto è dotato di una propria biblioteca, la cui gestione è affidata ad apposito docente. Le modalità di funzionamento sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 13 Diritti e doveri degli studenti

Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.

Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Ha diritto di conoscere il percorso didattico di ogni disciplina, i criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha, inoltre, diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione per meglio individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento.

Lo studente può intervenire ed esprimere la propria opinione nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola.

Gli studenti scelgono autonomamente le attività aggiuntive offerte dalla scuola.

Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono.

La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla realizzazione di attività interculturali. Gli studenti hanno diritto ad un ambiente favorevole alla crescita della loro personalità, ad offerte formative aggiuntive ed integrative, iniziative volte al recupero di carenze didattiche, ambienti sicuri, adeguata strumentazione tecnica, assistenza psicologica.

Lo studente ha diritto a svolgere iniziative all'interno della scuola e ad utilizzarne i locali. In caso di provvedimenti disciplinari, gli studenti hanno il diritto di difendersi nell'ambito del Consiglio di Classe o attraverso gli Organi di Garanzia (v. art. 16).

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente le lezioni, assolvere assiduamente gli impegni di studio, mantenere un comportamento corretto e collaborativo. Ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale non docente e dei compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.

Gli studenti hanno il dovere di osservare le disposizioni organizzative e le norme di sicurezza dell'istituto e segnalare eventuali disfunzioni riscontrate.

Gli studenti sono tenuti ad informarsi e consentire la circolazione delle informazioni, a partecipare alla formazione di una società scolastica che non discrimini nessun individuo nel rispetto della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto nella vita della comunità scolastica e durante l'effettuazione di visite didattiche o viaggi di istruzione.

Gli alunni devono vestirsi in maniera adeguata al contesto scolastico.

Art. 14 Norme comportamentali

- **Divieto di fumo:** Ai sensi della legge 584 dell'11.11.1975 è assolutamente vietato fumare nei locali della scuola.
- **Veicoli:** Per ragioni di sicurezza è vietato a chiunque introdurre veicoli negli spazi esterni di pertinenza dell'istituto, salvo autorizzazione del Dirigente scolastico
- **Uso di telefonini:** Durante le attività didattiche, per i docenti, gli studenti ed personale scolastico è vietato l'uso dei cellulari e di altri dispositivi elettronici che devono essere sempre tenuti spenti e ben custoditi. In taluni casi, per fini didattici e previa autorizzazione del docente, il cellulare può essere utilizzato. Per l'uso improprio dei cellulari si rimanda ad apposito regolamento - Prevenzione e contrasto di "BULLISMO E CYBERBULLISMO". a norma dalla legge 29 maggio 2017 n. 71
- **Consumo di cibi e bevande:** È vietato consumare e detenere a scuola bevande alcoliche e prodotti non consentiti dalla legge.

Art. 15 Sanzioni disciplinari

Gli studenti che non si attengono al presente regolamento ed ai regolamenti attuativi specifici (vedi art. 18) o che hanno comportamenti irrispettosi della comunità scolastica, del personale docente e non docente, dei compagni o di altri ospiti dell'istituto, o che provocano danni ad oggetti o strutture, incorrono nei seguenti provvedimenti disciplinari:

SANZIONI DISCIPLINARI

Comportamento - Provvedimento Disciplinare

1. Uso di cellulari ed altri dispositivi elettronici:

- a) Utilizzo per fini personali: Il docente prende in consegna il dispositivo elettronico che verrà riconsegnato ai genitori tramite la presidenza.
- b) Uso improprio finalizzato a fotografare, filmare o diffondere filmati e immagini: se si ravvisa l'ipotesi di reato di violazione della privacy si alliteranno le autorità competente che agiranno in sede civile e penale. Inoltre il fautore del reato sarà allontanato dalla comunità scolastica per non meno di 10 giorni.
- c) Uso finalizzato a casi di cyberbullismo: Si rinvia ad apposito regolamento- Prevenzione e contrasto di "BULLISMO E CYBERBULLISMO". a norma dalla legge 29 maggio 2017 n. 71

2. Mancanze ai doveri scolastici, irregolarità nelle frequenze o ripetute, assenze ingiustificate e assenze di massa

Rimprovero verbale o ammonizione scritta (preside o docente)

3. Negligenza abituale.

Rimprovero verbale o ammonizione scritta (preside o docente)

4. Disturbo continuato alla lezione.

Convocazione dei genitori (preside o docente)

5. Uscita dalla classe non autorizzata.

Ammonizione scritta (preside o docente). In caso di recidiva sospensione fino a 5 giorni.

6. Uscita dall'Istituzione Scolastica non autorizzata

Ammonizione scritta. In caso di recidiva sospensione fino a 15 giorni.

7. Falsificazione firma dei genitori

Convocazione dei genitori (preside o docente) e ammonizione scritta. In caso di recidiva sospensione fino a 15 giorni.

8. Turbativa del regolare andamento delle lezioni

Rimprovero verbale o ammonizione scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione da 1 a 15 giorni a seconda della gravità

9. Manipolazione del registro di classe o del registro del docente

Rimprovero verbale o ammonizione scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione fino a 15 giorni

10. Mancanza di rispetto nei confronti del personale della scuola e dei compagni

Rimprovero verbale o ammonizione scritta (preside o docente) e in casi di recidiva sospensione fino a 15 giorni

11. Appropriazione indebita.

Sospensione superiore a 15 giorni

12. Atti o comportamenti deferibili all'autorità giudiziaria.

Da sospensione fino al termine dell'anno scolastico a esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.

13. Offese al decoro personale ed alle istituzioni

Sospensione superiore a 15 giorni.

14. Atti vandalici e danni delle strutture

Da sospensione fino al termine dell'anno scolastico a esclusione dello studente dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato.

15. Inosservanza ripetuta del regolamento

d'Istituto

Sospensione fino a 15 giorni

16. Atti di bullismo e cyberbullismo

Richiamo verbale o ammonizione scritta (preside o docente) e nei casi gravi sospensione minima di 10 giorni (cfr Prevenzione e contrasto di "Bullismo e Cyberbullismo")

Nelle suddette sanzioni e per quanto non previsto, dal momento che non possono essere previsti ed elencati tutti i comportamenti possibili, occorrerà sempre ispirarsi al **principio di gradualità** della sanzione, in stretta correlazione con la gravità della mancanza disciplinare commessa.

Occorre, inoltre, sottolineare che le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, **alla riparazione del danno**.

La sanzione disciplinare, inoltre, deve specificare in maniera chiara **le motivazioni** che hanno reso necessaria l'irrogazione della stessa (art. 3 L. 241/1990). Più la sanzione è grave e più sarà necessario il rigore motivazionale, al fine di dar conto del rispetto del principio di proporzionalità e di gradualità della sanzione medesima.

Nel caso di sanzioni che comportano l'allontanamento fino alla fine dell'anno scolastico, l'esclusione dallo scrutinio finale, la non ammissione agli esami di stato, sono esplicitati i motivi per cui "non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico".

Di norma, le sanzioni disciplinari, al pari delle altre informazioni relative alla carriera dello studente, sono inserite nel suo fascicolo personale e, come quest'ultimo, seguono lo studente in occasione di trasferimento da una scuola ad un'altra o di passaggio da un grado all'altro di scuola. Le sanzioni disciplinari non sono considerati dati sensibili, a meno che nel testo della sanzione non si faccia riferimento a dati sensibili che riguardano altre persone coinvolte nei fatti che hanno dato luogo alla sanzione stessa (es. violenza sessuale). In tali circostanze si applica il principio

dell'indispensabilità del trattamento dei dati sensibili che porta ad operare con "omissis" sull'identità delle persone coinvolte e comunque nel necessario rispetto del D.Lgs. n. 196 del 2003 e del DM 306/2007.

A) Sanzioni diverse dall'allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica Dal punto 1 al punto 9 della Tabella "Sanzioni Disciplinari"

B) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni

Dal punto 1 al punto 10 della Tabella "Sanzioni Disciplinari"

Tale sanzione è adottata dal Consiglio di Classe. Durante il suddetto periodo di allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori al fine di preparare il rientro dello studente sanzionato nella comunità scolastica.

C) Sanzioni che comportano l'allontanamento temporaneo dello studente dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15 giorni.

Punto 11, 12 e 15 della Tabella "Sanzioni Disciplinari"

Le suddette sanzioni sono adottate dal Consiglio d'istituto, se ricorrono due condizioni, entrambe necessarie:

- 1) devono essere stati commessi "reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure deve esservi una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- 2) il fatto commesso deve essere di tale gravità da richiedere una deroga al limite dell'allontanamento fino a 15 giorni previsto dal 7° comma dell'art. 4 dello Statuto. In tal caso la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Si precisa che l'iniziativa disciplinare di cui deve farsi carico la scuola può essere assunta in presenza di fatti tali da configurare una fattispecie astratta di reato prevista dalla normativa penale. Tali fatti devono risultare verosimilmente e ragionevolmente accaduti indipendentemente dagli autonomi e necessari accertamenti che, anche sui medesimi fatti, saranno svolti dalla magistratura inquirente e definitivamente acclarati con successiva sentenza del giudice penale.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola promuove - in coordinamento con la famiglia dello studente e, ove necessario, con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria - un percorso di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

D) Sanzioni che comportano l'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico

Punto 12 e 14 della Tabella "Sanzioni Disciplinari"

L'irrogazione di tale sanzione, da parte del Consiglio d'Istituto, è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- 1) devono ricorrere situazioni di recidiva, nel caso di reati che violino la dignità e il rispetto per la persona umana, oppure atti di grave violenza o connotati da una particolare gravità tali da determinare seria apprensione a livello sociale;
- 2) non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

Con riferimento alle sanzioni di cui ai punti C e D, occorrerà evitare che l'applicazione di tali sanzioni determini, quale effetto implicito, il superamento dell'orario minimo di frequenza richiesto per la validità dell'anno scolastico. Per questa ragione è sempre prestata una specifica e preventiva attenzione allo scopo di verificare che il periodo di giorni per i quali si vuole disporre l'allontanamento dello studente non comporti automaticamente, per gli effetti delle norme di carattere generale, il raggiungimento di un numero di assenze tale da compromettere comunque la possibilità per lo studente di essere valutato in sede di scrutinio.

Sanzioni che comportano l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del corso di studi Punto 12 e 14 della Tabella "Sanzioni Disciplinari"

Nei casi più gravi di quelli già indicati al punto D ed al ricorrere delle stesse condizioni ivi indicate, il Consiglio d'istituto può disporre l'esclusione dello studente dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi (Comma 9 bis).

È importante sottolineare che le sanzioni disciplinari di cui ai punti B, C, D ed E sono irrogate soltanto previa verifica, da parte dell'istituzione scolastica, della **sussistenza di elementi concreti e precisi** dai quali si evinca la responsabilità disciplinare dello studente (Comma 9 ter)

In caso di recidiva, le sanzioni possono essere integrate o tramutate in attività "riparatorie" a favore della comunità scolastica (quali pulizia delle aule, attività socialmente utili, ...). Le sanzioni disciplinari che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica, sono sempre adottate da un Organo Collegiale. Per il provvedimento di sospensione di un giorno e fino a tre l'organo Collegiale è composto dal Dirigente Scolastico, dal docente che richiede il provvedimento e dal coordinatore di classe; nel caso in cui il coordinatore coincida con il docente richiedente, quest'ultimo è sostituito dal docente della classe con il più alto numero di ore di insegnamento. Se la sospensione va da 4 a 15 giorni, allora l'Organo Collegiale è composto dal Dirigente Scolastico e dal Consiglio di classe.

Art. 16 Organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso da parte degli studenti entro 15 giorni dalla loro emanazione ad una Commissione di garanzia composta dal Dirigente Scolastico, 2 rappresentanti dei docenti, 2 rappresentanti dei genitori, 2 degli studenti, 2 rappresentante del personale ATA. I rappresentanti dei docenti vengono nominati dal Collegio dei Docenti, un rappresentante dei Genitori dall'Assemblea dei Genitori degli studenti del biennio ed uno dall'Assemblea dei Genitori degli studenti del triennio, i rappresentanti degli Studenti dall'Assemblea degli studenti, i rappresentanti del personale ATA dall'Assemblea del personale ATA.

I componenti durano in carica due anni. In caso di dimissione o trasferimento o uscita dall'Istituzione scolastica di un componente si procede alla sostituzione mediante surroga. Nel caso non sia possibile procedere alla surroga le competenti assemblee eleggeranno il proprio rappresentante che durerà in carica fino alla naturale scadenza dell'intero organo di garanzia.

La riunione dell'organo di garanzia è valida, in prima convocazione, con la partecipazione di almeno 2/3 (6 unità) dei suoi componenti. In seconda convocazione, con la partecipazione di almeno la metà dei componenti arrotondato all'unità successiva (5 unità). Il Dirigente Scolastico non può delegare ad altri la partecipazione all'organo di garanzia.

L'organo di garanzia, decide, su richiesta degli studenti o di chiunque abbia interesse, anche sui conflitti che sorgono all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento. Le deliberazioni dell'organo di garanzia sono assunte con la maggioranza dei presenti. Gli astenuti non concorrono alla determinazione della maggioranza.

Sul ricorso l'organo di garanzia decide a maggioranza previa audizione delle parti interessate entro 15 giorni.

L'organo di garanzia dovrà esprimersi nei successivi dieci giorni. Qualora l'organo di Garanzia non decida entro tale termine, la sanzione è da ritenersi confermata. È fatto salvo in ogni caso il diritto al ricorso all'Organo di Garanzia Regionale entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione dell'Organo di Garanzia dell'istituto o dallo spirare del termine di decisione ad esso attribuito. L'Organo di Garanzia Regionale si esprime entro 30 giorni.

Art. 17 Rapporti scuola-famiglie

I docenti curano i rapporti con i genitori dei propri studenti, secondo le modalità ed i criteri proposti dal Collegio dei docenti e definiti dal Consiglio d'Istituto. Tali criteri sono portati a conoscenza tramite circolari della Dirigenza e affissi all'albo della scuola e su scuola net area pubblica.

Il Dirigente Scolastico, sulla base delle proposte degli Organi Collegiali, predispone il piano annuale dei rapporti con le famiglie, prevedendone le modalità operative di attuazione e i conseguenti impegni orari dei docenti.

Oltre agli incontri scuola-famiglia programmati, in caso di effettiva necessità e compatibilmente con gli impegni, è possibile per i genitori prendere appuntamento con il coordinatore del Consiglio di Classe o con un singolo docente in orari diversi da quelli stabiliti.

I genitori potranno incontrare il Dirigente Scolastico fissando un appuntamento nei giorni di ricevimento.

L'istituto adotta le modalità della suddivisione dell'anno scolastico decisa nel primo Collegio dei Docenti. I genitori hanno il dovere di prendere visione di tutti gli avvisi pubblicati sul sito della scuola **www.itimedi.it** sezione Albo Pretorio on line. Inoltre hanno l'obbligo di ritirare presso la segreteria didattica la Password per l'accesso al registro elettronico Scuolanext. La password deve essere custodita da uno dei genitori che avrà cura di non divulgarla.

Art. 18 Rientro di alunni allontanati dalla scuola

Gli alunni allontanati per l'intero anno scolastico per gravi motivi disciplinari, nel caso vogliano rientrare negli anni successivi nel percorso scolastico dell'ITI "E. Medi", dovranno produrre richiesta scritta indirizzata al Dirigente Scolastico, al Collegio Docenti e al Consiglio d'istituto.

La richiesta di rientro dovrà essere approvata da tutti e tre gli organi di Governo della scuola.

Art. 19 Modifiche del regolamento di istituto

Eventuali proposte motivate di modifica del presente Regolamento, possono essere presentate dai docenti, dagli studenti e dai genitori all'apposita funzione strumentale o al dirigente scolastico attraverso i propri rappresentanti al Consiglio d'istituto.

Art. 20 Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento generale d'istituto si rimanda alla normativa vigente in materia ed ai regolamenti attuativi specifici (palestre; laboratori; biblioteca; viaggi di istruzione; accesso al web; segreteria; codice deontologico dei docenti e carta dei servizi).

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Annunziata Muto